



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*

*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*

*comune.rivoli.to@legalmail.it*

*P.IVA 00529840019*

Proposta n.: 452

DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO  
AMBIENTE

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 196 / 2018**

**OGGETTO: D. LGS N. 152/06 S.M.I. - L.R. 40/98 E S.M.I. - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE PRESSO LA SEDE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE (667)**

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 377 del 28/11/2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto dell'intervento relativo alla proposta di partenariato pubblico-privato (leasing in costruendo) proposto dall'ATI costituita da Consorzio Stabile Ercole SCARL con sede in via Crusnigo 11 a Villa d'Adda (BG) (mandatario), A&T Europe, con sede in via Solferino 27 a Castiglione delle Stiviere (MN), Onsport Sestri Levante SSARL, con sede in via Fasce 85 a Sestri Levante (GE), ICCREA Banca Impresa SpA, con sede in via Lucrezia Romana 41/47 a Roma, (mandanti) per la realizzazione di un nuovo centro sportivo nell'area sulla quale insiste il fabbricato ex bocciodromo, oggi abbandonato e in stato di degrado, che prevede la sistemazione delle principali infrastrutture viarie, con particolare riferimento all'intersezione tra le vie Alpignano e Toti, con la realizzazione di una rotatoria e la formazione di parcheggi accessibili dalla viabilità pubblica. L'opera in progetto si estende su una superficie pertinenziale di circa mq 13.863 e comprende la riconversione dell'ex bocciodromo in un nuovo mix di attività sportive che comprendono attività natatoria, palestra ad uso fitness e zona per il gioco del calcio con formazione di campo in erba sintetica e campo per trisball, recuperando gli spazi esterni.

Sotto il profilo urbanistico l'opera risulta non conforme al PRGC vigente e richiede una variante che modifichi l'attuale destinazione d'uso di tipo terziario-artigianale (derivante da una precedente variante che voleva consentire una possibile valorizzazione del sito, mai attuata), riportandola

all'originaria destinazione a servizi pubblici (area per impianti sportivi e attrezzature per il gioco e lo sport). È pertanto necessaria una Variante Parziale ex art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. che deve essere sottoposta a Verifica di VAS ai sensi della normativa vigente.

In data 27/10/2017 il consorzio Ercole SCARL ha prodotto i documenti tecnici, completi degli elaborati necessari alla variante ed al procedimento ambientale di valutazione strategica.

Con la medesima DGC 377/2017, la Giunta Comunale ha pertanto adottato preliminarmente i documenti di variante urbanistica e di verifica di assoggettabilità a VAS esclusivamente ai fini dell'espletamento delle relative procedure ed ha dato mandato al Dirigente della Direzione Servizi al Territorio di attivare i procedimenti necessari per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la variante urbanistica, assumendo tutti gli atti a tale scopo finalizzati, in base al percorso amministrativo individuato.

Seguendo quanto disposto dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016, si è scelto di espletare il procedimento di Verifica di VAS preventivamente al procedimento di variante, secondo lo schema di procedimento integrato "in sequenza" dettagliato al punto j.2 dell'Allegato 1 alla DGR.

Con DGC n. 105/2016 la Giunta Comunale ha individuato l'Autorità Competente in materia di VIA e di VAS, definito la nuova composizione dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) ed approvato il documento disciplinante la gestione delle procedure di valutazione ambientale. Con disposizione dirigenziale n. 2 del 18/04/2016, il Dirigente della Direzione Servizi al Territorio ha formalmente costituito l'Organo Tecnico Comunale, nominando il personale della Direzione che ne costituisce la struttura fissa e definendone gli incarichi.

Con nota n. 74779 del 12/12/2017, l'Autorità Competente, come sopra individuata, ha avviato il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'oggetto ed ha convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 15/01/2018. Nel corso della prima riunione di Organo Tecnico Comunale (OTC), svoltasi il 20/12/2017, è stata definita la necessità di coinvolgere nel procedimento di VAS anche la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, e pertanto con nota n. 77603 del 22/12/2017 se ne è richiesto il parere e la si è invitata alla Conferenza dei Servizi.

Gli Enti esterni convocati non hanno potuto partecipare alla Conferenza dei Servizi, ma, sentiti telefonicamente, hanno anticipato il contenuto dei propri contributi: la seduta si è pertanto conclusa delineando la non assoggettabilità a VAS della Variante Urbanistica in esame, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri pervenuti successivamente.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino nel proprio parere prot. n. 491-34-19-01/219 del 15/01/2018 (ns prot. n. 2652 del 15/01/2018), valutando in linea di massima favorevolmente l'intervento in quanto azione di riqualificazione dell'area urbana marginale dismessa, *"ritiene che il progetto non debba essere assoggettato a VAS"* a condizione di un incremento della superficie permeabile e della tutela archeologica del sito.

La Città Metropolitana di Torino ha inviato il proprio contributo prot. n. 4649/LB8 del 12/01/2018 (ns prot. n. 2908 del 15/01/2018), nel quale *"si esprime parere favorevole della variante dal punto di vista ambientale e si ritiene che l'intervento non produce effetti significativi a livello territoriale sull'ambiente e pertanto non debba essere assoggettato alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."* a meno dell'approfondimento di alcuni aspetti ambientali relativi a viabilità e traffico, impatto luminoso e aree verdi.

L'ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest col proprio contributo prot. n. 3202 del 15/01/2018 (ns prot. n. 2879 del 15/01/2018), dopo aver espresso alcune osservazioni alla documentazione presentata, ritiene che *"la Variante possa essere esclusa dalla fase di valutazione solo a condizione che siano identificate valide misure di compensazione e siano inserite nelle N.d.A., al fine di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale delle scelte strutturali operate"*. Con espresso riferimento al progetto proposto, più che alla variante, ha poi svolto approfondimenti tecnici in merito alla compatibilità acustica ed alla gestione delle terre e rocce da scavo;

La SMAT SpA Centro Reti Ovest, con prot. 13434 del 22/02/2018 (ns. prot. n. 12240 del 22/02/2018) ha rilasciato parere preventivo favorevole per l'allacciamento ad acquedotto e fognatura, con alcune precisazioni.

In data 22/02/2018 si è svolta la riunione dell'OTC, convocata con nota n. 8680 del 08/02/2018, nel corso della quale i partecipanti hanno analizzato i contributi pervenuti dai vari Enti così da definire in maniera univoca le prescrizioni da rispettare. Entrando nel merito delle prescrizioni impartite, l'OTC ha ritenuto di non accogliere completamente le seguenti indicazioni fornite dal sopra citato parere della Città Metropolitana:

- la prescrizione relativa al potenziamento del trasporto pubblico non sembra pienamente congruente perché l'area è già attualmente servita da un sistema di bus/navette e lo studio di un diverso sistema di collegamento, magari anche sovracomunale, non può essere ribaltato sul gestore dell'opera; si è pertanto ritenuto di rimodulare tale indicazione ponendo come prescrizione, al futuro gestore dell'opera pubblica in progetto, di monitorare i flussi di utenza e quindi segnalare gli orari in cui risulterà essere davvero necessario incrementare il trasporto pubblico esistente;
- la prescrizione relativa alla necessità di realizzare una pista ciclo-pedonale in sede propria che costeggi l'intervento è inattuabile in quanto l'area è già urbanizzata e la viabilità esistente non consente di individuare spazi adatti allo scopo: questa prescrizione è stata pertanto stralciata dalle indicazioni di non assoggettabilità a VAS.

A conclusione della riunione l'OTC ha definito di proporre di NON ASSOGGETTARE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA la Variante Parziale di cui all'oggetto, fermo restando il rispetto di alcune prescrizioni, esplicitate nella Relazione di OTC, le quali, visto l'elevato dettaglio progettuale della documentazione presentata, riguardano in parte gli elaborati di variante ed in parte indicazioni da attuare per la realizzazione degli interventi in progetto o da tenere in conto a livello gestionale durante l'esercizio dell'attività.

Dato atto che con l'adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 25 dello Statuto comunale;

## D E T E R M I N A

- 1) di **escludere dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica**, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, la Variante Parziale ex art. 17 della L.R. 56/77 connessa con la proposta di partenariato pubblico-privato (leasing in costruendo) proposto dall'ATI costituita da Consorzio Stabile Ercole SCARL con sede in via Crusnigo 11 a Villa d'Adda (BG) (mandatario), A&T Europe, con sede in via Solferino 27 a Castiglione delle Stiviere (MN), Onsport Sestri Levante SSARL, con sede in via Fasce 85 a Sestri Levante (GE), ICCREA Banca Impresa SpA, con sede in via Lucrezia Romana 41/47 a Roma, (mandanti) per la realizzazione di un nuovo centro sportivo, in coerenza con le conclusioni della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 15/01/2018 e preso atto dell'istruttoria tecnica svolta dall'Organo Tecnico Comunale riunitosi in data 22/02/2018 ed esplicitata nella Relazione dell'OTC, per le seguenti motivazioni:
  - la Variante riguarda l'area sulla quale insiste il fabbricato ex bocciodromo, oggi abbandonato e in stato di degrado, e ne consente la rivalorizzazione attraverso la realizzazione di un nuovo centro sportivo e la sistemazione delle principali infrastrutture viarie;

- la variante proposta riporta l'area all'originaria destinazione a servizi pubblici (area per impianti sportivi e attrezzature per il gioco e lo sport), modificando l'attuale destinazione d'uso di tipo terziario-artigianale, e pertanto non genera un incremento di impatto rispetto allo stato attuale che vede già realizzata una struttura a vocazione sportiva, oggi inutilizzata;
  - gli impatti negativi connessi all'attuazione delle previsioni insediative della variante in oggetto, legati in particolare al consumo di suolo, non determinano ricadute ambientali significative a livello territoriale, ma sono limitati e trovano idoneo riscontro nelle misure di compensazione e mitigazione proposte, fermo restando il rispetto delle prescrizioni riportate ai punti successivi;
- 2) di stabilire che nell'ambito del successivo **procedimento di Variante Urbanistica** dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) il progetto del verde – non completamente sviluppato in questa fase – dovrà riqualificare l'aspetto ecologico-ambientale anche relazionandosi con le soluzioni architettonico-compositive dell'area edificata e con la valorizzazione del patrimonio arboreo esistente al contorno; si suggerisce inoltre la messa a dimora di una siepe su tutti i lati del lotto;
  - b) dato atto che l'area interessata è inserita in zona urbanizzata ed è servita dalle reti tecnologiche locali con allaccio alla rete elettrica, telefonica, fognatura, rete idrica, illuminazione pubblica, si ritiene necessario effettuare approfondimenti che accertino la compatibilità della nuova struttura con l'attuale dimensionamento delle reti tecnologiche;
  - c) considerato il pregresso utilizzo industriale dell'area, si richiede la valutazione dello stato ambientale attraverso la verifica analitica del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee al fine di: accertare una possibile compromissione, valutare il grado di contaminazione ambientale del sito e la rispondenza dei parametri con le esigenze della destinazione a servizi pubblici. Il risultato di queste indagini dovranno poi essere trasmesse all'Ente di Controllo e alle Amministrazioni competenti;
  - d) per quanto riguarda le realizzazioni delle aree a verde e le piantumazioni, si raccomanda di utilizzare specie climatiche e di escludere quelle inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 – *“Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione”*, e negli elenchi aggiornati dal D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174;
  - e) è necessario inserire nelle Norme di Attuazione prescrizioni volte al contenimento dell'uso delle risorse, garantendo quindi che gli interventi siano aderenti ai principi dello sviluppo sostenibile:
    - in merito alle risorse energetiche si suggerisce di prevedere:
      - l'impiego delle migliori tecniche disponibili, relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici, in particolare, per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni e la minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;
      - l'utilizzo al massimo grado della luce naturale per l'illuminazione degli spazi interni;
      - la razionalizzazione dei consumi energetici, per esempio mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione, esterna ed interna, con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne;
      - l'impiego di impianti solari termici o fotovoltaici, eventualmente integrati nei materiali edilizi impiegati;
    - per una corretta gestione e razionale utilizzo della risorsa idrica e garantire anche l'invarianza idraulica degli interventi, in linea con il PTCP2, si suggerisce di prevedere:
      - disposizioni tese a ridurre l'impermeabilizzazione delle superfici scolanti,

- prevedendo pavimentazioni permeabili (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, strade a bassa frequentazione), l'utilizzo di grigliato in calcestruzzo inerbato nelle aree destinate al parcheggio e l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;
- l'effettuazione della raccolta separata delle acque pluviali provenienti dalle coperture dei fabbricati per permettere il riuso delle stesse (ad esempio per irrigazione delle aree verdi, acque per WC) e, allo stesso tempo, una "laminazione" degli eventi piovosi più intensi;
  - al fine di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale, nonché il mantenimento di adeguati livelli di qualità ambientale, si richiede di porre particolare attenzione all'inserimento paesaggistico delle eventuali variazioni del fabbricato. A tal proposito si suggerisce di tener conto degli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la pianificazione locale"* e *"Buone pratiche per la progettazione edilizia"*, Regione Piemonte, 2014;
- f) si ritiene che la Variante Parziale generi gli impatti significativi a carico della componente suolo, seppur interessanti un'area di estensione limitata, attualmente incolta e classificata in Classe II come capacità di uso del suolo (si escludono dal consumo della risorsa, le aree ove sono presenti i tre fabbricati attigui, i due campi di bocce, la tribuna e le altre strutture legate all'attività industriale dismessa da molti anni.), in quanto tale risorsa è da ritenersi non rinnovabile e di conseguenza deve essere adeguatamente compensata, in modo da mantenere costante lo stock della risorsa, rigenerandola. Si precisa a tal proposito, che gli interventi di piantumazione di nuovi esemplari arborei ed arbustivi e la creazione di aree verdi all'interno dell'area in esame, possono essere considerati solo interventi di mitigazione. Di conseguenza andrebbero identificate adeguate opere di compensazione, quali interventi di riqualificazione finalizzati al mantenimento/realizzazione di connessioni ecologiche, al fine di perseguire, in questo modo, un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale delle scelte strutturali operate; a riguardo si potrà eventualmente fare ricorso ai meccanismi di monetizzazione delle aree, i cui corrispettivi dovranno essere utilizzati per interventi di potenziamento/integrazione del sistema del verde urbano e/o peri-urbano e rurale (verosimilmente nell'ambito dei progetti di Corona Verde). Si precisa che la perdita della risorsa suolo non è imputabile esclusivamente alla sua impermeabilizzazione, ma anche al degrado della risorsa nell'area adiacente alla zona impermeabilizzata; a tal proposito si informa che I.S.P.R.A. (cfr. *Il consumo di suolo in Italia, Rapporto 218/2015*) individua come area disturbata, un'area buffer di 100 m attorno alle aree impermeabilizzate, aree in cui si ha la perdita di alcuni servizi eco-sistemici;
- 3) di stabilire che per la **realizzazione dell'intervento in oggetto** dovranno essere affrontati od approfonditi i seguenti aspetti, che potrebbero anche comportare adeguamenti del piano economico:
- a) devono essere implementate le aree a superficie permeabile prevedendo la realizzazione del lotto di parcheggio in autobloccanti inerbati, al fine di ridurre le superfici in asfaltatura continua;
  - b) il gestore deve individuare le opere di compensazione da attuare che siano commisurate alla superficie che viene impermeabilizzata con la realizzazione delle opere in progetto (si escludono dal consumo della risorsa, le aree ove sono presenti i tre fabbricati attigui, i due campi di bocce, la tribuna e le altre strutture legate all'attività industriale dismessa da molti anni.), eventualmente facendo ricorso ai meccanismi di monetizzazione delle aree, i cui corrispettivi dovranno essere utilizzati per interventi di potenziamento/integrazione del sistema del verde urbano e/o peri-urbano e rurale (verosimilmente nell'ambito dei progetti di Corona Verde);
  - c) per quanto concerne la tutela archeologica, dal momento che possibili impatti non sono

stati presi in considerazione nel documento tecnico preliminare di VAS e che il progetto prevede grandi quantità di scavo, deve essere redatto uno studio di verifica preliminare di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 1, del DLgs 50/2016, vigente anche nei casi di partenariato pubblico-privato (art. 179). Tale studio dovrà poi essere sottoposto alla valutazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, come previsto dalla normativa citata;

- d) La realizzazione dei campi per il gioco del calcio richiede la riprofilazione della collinetta retrostante che, dalla disamina degli elaborati geologici del Piano Regolatore Comunale, risulta essere assoggettabile ad una classe di pericolosità geologica IIIa, ovvero “*Settori caratterizzati da elementi di pericolosità geologica legati ad acclività medio/elevata, alla natura litologica del substrato e alla dinamica della rete idrografica superficiale. Settori ineditati: tali settori non sono idonei ad ospitare nuovi insediamenti.[...]*”. Si dà atto che gli interventi previsti dal progetto in questa porzione di area non comportano la realizzazione di opere edilizie, espressamente vietata dalla norma, ma solamente la formazione di un campo da calcio con le relative attrezzature e sistemazione idraulica delle acque, addivenendo ad una minimizzazione del rischio attraverso una regimazione delle acque ed un miglioramento delle condizioni di stabilità tramite l'addolcimento del versante. Ciò premesso, poiché la relazione ambientale ed i sondaggi effettuati hanno confermato la natura morenica della collinetta in esame, si evidenzia la necessità che le successive fasi progettuali ed attuative prevedano la realizzazione di opportuni approfondimenti, anche eventualmente mediante il ricorso a indagini geognostiche non invasive di tipo geofisico, volti a valutare ed accertare la consistenza e le caratteristiche dei materiali che costituiscono il rilevato;
- e) deve essere verificato il rispetto delle condizioni di invarianza idraulica. In particolare, con riferimento alla relazione idrologica per la stima dell'invarianza idraulica presentata, si osserva quanto segue:
- i calcoli si riferiscono all'incremento delle superfici impermeabili in ampliamento a seguito dell'intervento proposto (1.505 mq), ma non viene approfondita la gestione dei volumi di pioggia derivanti dalle impermeabilizzazioni esistenti per la costruzione del bocciodromo stesso (8.478 mq);
  - è previsto l'impiego del serbatoio di acqua per irrigazione esistente, di capienza pari a 100 mc. Viene proposto di dotare la vasca di “un sistema di troppo pieno in modo che si riempra solo per metà”, ma non è presente uno schema costruttivo di tale sistema e delle modalità di connessione con la rete fognaria;
  - in base a calcoli di massima, l'invarianza idraulica tra la situazione antecedente alla realizzazione del bocciodromo (ipotizzando l'area totalmente permeabile) e lo stato finale previsto dal progetto (area totale impermeabilizzata di 9.983 mq) può essere garantita adottando un sistema di accumulo con volumetria pari a 360 mc;
  - allo scopo di ridurre il carico idraulico in corrispondenza della fognatura e della Bealera di Rivoli e di evitare la realizzazione di interventi impegnativi dal punto di vista realizzativo, sarebbe opportuno:
    - a) impiegare l'intero volume della vasca esistente come invaso,
    - b) introdurre serbatoi di raccolta acque a scopo irriguo di volumetria più contenuta rispetto a quella attuale;
    - c) inserire pavimentazioni drenanti in grado di mantenere una maggiore permeabilità delle aree coinvolte,
- f) in coerenza con quanto richiesto al punto precedente, devono essere definiti la gestione e l'allontanamento delle acque meteoriche da un punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, garantendo la massima permeabilità superficiale, mirando al perseguimento del massimo risparmio idrico e prevedendo la possibilità di riutilizzo delle acque piovane, minimizzandone l'immissione nel collettore fognario. Si rileva a tal proposito che dovrebbe comunque essere evitata l'immissione in fognatura delle acque meteoriche eccedenti la

prima pioggia;

- g) a servizio dell'area in oggetto è già presente una vecchia fornitura di acquedotto che, in base alla nuova destinazione d'uso, potrà essere modificata: si richiede una stima più specifica della nuova fornitura;
- h) per consentire l'allacciamento alla fognatura mista in via Toti è necessario un calcolo delle quantità di portata delle acque emesse, mentre per le acque meteoriche dovrà essere costruita un'adeguata vasca di raccolta con rilascio graduale nella rete fognaria. Per l'autorizzazione della richiesta di allacciamento dovrà essere presentata idonea istanza, secondo quanto previsto dall'art. 85 del Regolamento SMAT;
- i) al fine della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare i rischi di contaminazione, in speciale modo nelle fasi di cantiere che potrebbero comportare l'eventuale diffusione di inquinanti a carico delle matrici idriche ambientali dovuti a sversamenti di natura accidentale;
- j) nelle fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti, volti a limitare gli impatti e contenere l'eventuale diffusione di inquinanti a carico delle matrici ambientali soprattutto per quanto riguarda la componente aria, dovuto sia alla movimentazione di circa 7800 m<sup>3</sup> di terre e rocce da scavo (per permettere la realizzazione del campo da calcio più grande, quello da 8 giocatori) sia al riutilizzo di parte di questo materiale per livellare il terreno e sia al trasporto per allontanamento;
- k) poiché potrebbero essere previste eventuali operazioni di demolizione di parte di strutture degli edifici esistenti, dovranno essere attentamente quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al fine di individuare le modalità più corrette di smaltimento (conferimento ad impianti di trattamento, discarica, recupero ecc...). Allo stesso modo deve essere accertata la presenza negli edifici, di eventuali materiali da costruzione contenenti amianto e ne deve esserne garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale;
- l) devono essere implementate tutte le misure necessarie per minimizzare l'impatto luminoso prevedendo: proiettori che non immettano luce fuori dal campo, lo spegnimento dell'impianto quando non è utilizzato, e la misurazione delle emissioni ad impianto reali;
- m) dal punto di vista della compatibilità acustica, a seguito dell'analisi della conformità della documentazione di impatto acustico rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 si rileva quanto segue:
  - non sono descritti gli orari di attività prevista per gli impianti di calcetto e trisball esterni;
  - in considerazione del fatto che le attività esterne (calcetto e trisball) sono fonte di criticità acustica, oltre che di complessa valutazione, è necessario che la documentazione previsionale di impatto acustico venga integrata con la valutazione relativa a tali attività, prevista in progetto nell'area esterna del complesso sportivo;
  - ai fini della presentazione dell'eventuale istanza di deroga ai limiti di rumore, sarà inoltre necessario che venga prodotto un documento di valutazione di impatto della fase cantieristica, in un tempo adeguato prima dell'avvio dei lavori, contenente una stima dei livelli di rumorosità immessi ai ricettori e una descrizione degli accorgimenti che si prevede di attuare per mitigare il rumore prodotto ed il disturbo nei confronti dei ricettori esposti;
- n) il progetto presentato prevede operazioni di sistemazione del versante e successiva realizzazione di un campo da calcio che determineranno uno scavo con produzione di circa 7795 m<sup>3</sup> di terreno. Di tale volume una parte (1595 m<sup>3</sup>) sarà riutilizzata nel medesimo sito di produzione, mentre la restante parte (6200 m<sup>3</sup>) circa saranno inviati presso una cava per le

operazioni di ripristino ambientale. Dalla documentazione prodotta si prende atto che il proponente dichiara che “ [...] il sito estrattivo con recupero ambientale di destinazione, verrà individuato nella fase successiva prima dell'inizio dei lavori”. Ciò premesso si evidenzia che il 22/08/2017 è entrato in vigore il nuovo DPR 120/2017 sulla gestione delle terre e rocce da scavo il quale di fatto abroga una serie di normative in materia tra cui l'art. 41 bis L. 98/2013. Pertanto, ai sensi della nuova normativa sulle terre e rocce da scavo nel caso di grandi cantieri (volumi di terreno maggiori di 6000 m<sup>3</sup>) non sottoposti a V.I.A. od A.I.A., la procedura da seguire è la medesima prevista per i piccoli cantieri:

- è necessario predisporre un'autocertificazione in coerenza con i disposti dell'art. 21 DPR 120/2017, come definita in Allegato 6 al DPR 120/2017, la quale dovrà essere trasmessa almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo a Comune del sito di produzione delle terre e rocce da scavo e Arpa territorialmente competente. Tra i requisiti fondamentali per l'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla normativa sui rifiuti si ricorda la necessità che il progetto che genera le terre e rocce da scavo e quello legato al suo riutilizzo siano già autorizzati e che vi sia coerenza tra le caratteristiche analitiche del terreno (Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV D.Lgs152/06 s.m.i.) e la destinazione urbanistica del sito;
  - si ricorda che in presenza di materiale di riporto dovrà essere verificata la conformità del test di cessione (effettuato ai sensi del DM 05/02/98 s.m.i.) con i limiti di Tabella 2 Allegato 5 alla parte IV titolo V del D.lgs 152/06 s.m.i.;
  - nel caso di riutilizzo di terre e rocce da scavo nel medesimo sito di produzione (quindi i 1595 m<sup>3</sup> di terreno) la scelta del proponente può essere duplice, come di seguito elencate ed esplicitate:
    - terreno escluso dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art 185 D.Lgs 152/06 s.m.i.: nel caso specifico il proponente potrà procedere ai sensi dell'art. 41 L. 69/2013 e cioè verificando la sussistenza dei requisiti previsti nell'Allegato 4 al DPR 120/2017 e, nel caso di materiale di riporto, l'esecuzione di un test di cessione, conforme al DM 05/02/98 s.m.i.. E confrontare i risultati con i limiti previsti dal medesimo decreto. In questa condizione il proponente non ha l'obbligo di trasmettere la documentazione a Comune/Arpa.
    - terreno gestito come sottoprodotto: il proponente dovrà dimostrare i requisiti previsti dall'art. 4 DPR 120/2017 attraverso la presentazione della modulistica (Allegato 6) come per i piccoli cantieri (art. 21 DPR 120/2017). La documentazione dovrà essere trasmessa ad ARPA e Comune territorialmente competenti. In presenza di materiale di riporto (art. 4 comma 3 DPR 120/2017) il proponente dovrà anche effettuare un test di cessione conforme al DM 05/02/98 s.m.i.;
- o) dopo l'avvio delle attività previste nel centro polifunzionale, il gestore dovrà periodicamente verificare l'idoneità del trasporto pubblico esistente, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di valutare la necessità di implementare il servizio pubblico.
- 4) di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso ai seguenti soggetti, ciascuno per le proprie competenze:
- al Servizio Urbanistica della Direzione Servizi al Territorio;
  - al Dirigente della Direzione Servizi alla Città;
  - al consorzio Ercole, in quanto mandatario dell'ATI che ha proposto il progetto di partenariato pubblico-privato per la realizzazione delle opere che richiedono la variante;
  - ai soggetti con competenza ambientale consultati, in ottemperanza alle indicazioni della DGR 12-8931 del 09/08/2008;
- 5) di dare mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune di Rivoli, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.



- 6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento di Verifica di VAS, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. è l'Ing. Michele MICHELIS, Responsabile del Servizio Ambiente e Patrimonio della Direzione Servizi al Territorio;
- 7) di dare atto che, in conformità all'art. 37 del D.Lgs 33/2013 verrà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti;

Ai sensi della L. 241/1990 avverso il presente presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione non comporta spesa.

CM/cm

Li, 06/03/2018

IL DIRIGENTE  
DE CRISTOFARO LORENZO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)